



COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

Città Metropolitana di Catania

Cod .Fisc. 00671800878

Tei. Fax 095-644531

comune.piedimonte-etneo@pec.it

DETERMINAZIONE SINDACALE n° 5 del 09/06/2023

OGGETTO: *NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023*

IL SINDACO

PREMESSO che in data 28 e 29 maggio 2023 si sono svolte le elezioni Amministrative per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli Comunali;

VISTO il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione, relativo alle predette consultazioni elettorali, depositato presso la Segreteria Comunale;

VISTO in particolare il paragrafo 4° del suddetto verbale, denominato "Proclamazione alla carica di Sindaco" (art. 2 c. 4 L.R. 15/9/97 n. 35), nel quale il sottoscritto è stato proclamato Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo;

VISTO l'art. 12 e l'art. 24 della Legge Regionale 26 agosto 92, n. 7 relativo alla composizione della Giunta Comunale;

VISTA la circolare n. 6, prot. 11155 del 18 maggio 2023 della Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali Servizio 5°Elettorale, assunta al protocollo dell'Ente al numero 6892 del 25/05/2023;

PRESO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I n. 16 del 12.04.2019, è stata pubblicata la Legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 recante "*Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.*" In particolare, per quanto attiene alla nuova disciplina regolante la composizione della giunta comunale, si osserva che l'articolo 1 della legge in esame incide sulla

composizione delle giunte comunali ed è diretto a sostituire l'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. Rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale ha reintrodotta il concetto di "numero massimo di assessori" che compongono la Giunta comunale ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento.

DATO ATTO che, per effetto delle richiamate modifiche normative intervenute, ovvero la Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 3 e la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13, la nuova composizione delle Giunte comunali è rimodulata secondo il seguente schema: Popolazione comune Fino a 5.000 abitanti Numero massimo di assessori 4;

CONSIDERATO che se eletto al primo turno di votazione, il sindaco procede alla nomina degli assessori designati secondo l'art. 12, comma 1, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della l.r. n. 35/97 (almeno la metà) e di quelli non designati, nel numero consentito dalla legge e disciplinato dallo statuto del comune.

VISTO l'articolo 12 della l.r. 7/92, il comma 4, come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 6/2011 prevede, in seno alla giunta, la rappresentanza di entrambi i generi.

PRESO atto che ai sensi dell'art. 4 della L.R. . 6/2011, comma 2, prevede che non possono fare parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali;

VISTO l'art. 1 della L.R. n. 35/97, relativo alla designazione preventiva, da parte del candidato Sindaco, di almeno la metà degli Assessori da nominare;

VISTO il proprio programma amministrativo nel quale, ai sensi dell'art. 1 della suindicata L.R. n. 35/97, sono stati indicati la metà degli Assessori da nominare;

VISTO l'art. 12 della L. R. n. 7/92 che attribuisce al Sindaco la competenza della nomina della Giunta Comunale;

PRESO ATTO che gli Assessori designati hanno reso la dichiarazione prescritta dall'art. 1, comma 8, della L.R. 35/97;

PRESO altresì atto che i medesimi hanno dichiarato di non incorrere in situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità espressamente richiamate e disciplinate dall'art. 12 della citata Legge 7/1992;

VISTA la L.R. 48/91

VISTA la L.R. 7/92 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. 30/2000;

VISTA la L.R. 22/2008;
VISTA la L.R. 6/2011;
VISTA la L.R. 17/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 235/2012;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l'O.R.EE.LL. Nel testo vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

DI NOMINARE, con decorrenza odierna, Assessori componenti la Giunta Comunale, i Sigg.ri:

POLLICINA Enrichetta, nata a Piedimonte Etneo il 09/01/1962 e residente in Piedimonte Etneo, Via Cassisi, 43;

CASSANITI Giuseppe, nato a Piedimonte Etneo il 23/03/1952 e residente in Piedimonte Etneo, Via Oratorio, 14;

FINOCCHIARO Massimo nato a Giarre (CT) il 19/10/1982, residente a Piedimonte Etneo in Via Mangani Sottani n. 15

RAITI Egidio nato a CATANIA (CT) il 04/01/1991, residente a Piedimonte Etneo in VIA BORGO 2

DI DELEGARE agli Assessori nominati le attribuzioni indicate a tergo di ciascun nominativo:

POLLICINA Enrichetta: ECOLOGIA - PARI OPPORTUNITA' - PUBBLICA ISTRUZIONE - IGIENE E SANITA' - SERVIZI SOCIALI

CASSANITI Giuseppe: PATRIMONIO - MANUTENZIONE - VERDE PUBBLICO - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

FINOCCHIARO Massimo: CIMITERO - PROTEZIONE CIVILE - AUTOPARCO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

RAITI Egidio: ENERGIA - AFFARI GENERALI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - RANDAGISMO

DI ANNOVERARE AL SINDACO LE SEGUENTI DELEGHE: CONTENZIOSO - POLIZIA MUNICIPALE - BILANCIO - PERSONALE - ACQUEDOTTO

DI DARE ATTO che le attribuzioni di deleghe non espressamente indicate nel presente atto, rimangono annoverate al Sindaco.

NOMINA

VICE SINDACO l'Assessore Enrichetta Pollicina come sopra generalizzato.

COMUNICA E DISPONE

CHE gli Assessori nominati hanno reso la dichiarazione prescritta dall'art. 7, co. 8 L.R. n. 7/92 come modificato dall'art. 37 della L.R. 37/93 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 35/97;

CHE gli Assessori nominati, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni dovranno prestare giuramento davanti al Segretario Comunale;

La notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati e, ai sensi dell'art. 12, co. 10 della L.R. n. 7/92, la trasmissione del presente atto al Consiglio Comunale, all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla Prefettura di Catania, al Segretario Comunale ed ai titolari di PP.OO. Responsabili di Aree, oggi E.Q. ed all'Ufficio Pubblicazione dell'Ente, affinché ne curi la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di gg. 15 nonché nella apposita Sezione Trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Sindaco

Avv. Ignazio Puglisi

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24 D.L.G.S.

82/2005 SS.MM.II.

